



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

DECRETO N° 7 DEL 04/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI

Il Sindaco

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il Decreto -Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi " in particolare l'art. 87 che al co. 1 recita : *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.... omissis;*

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 che abroga il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, in vigore fino al 3 Maggio 2020. Dalla data del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna dell'11 Aprile 2020 e l'ordinanza del Presidente della giunta regionale 24 aprile 2020, n. 69;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che sostituisce il DPCM 10 Aprile 2020 in vigore fino al 3 maggio, che all'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*" lett. gg) conferma, per i datori di lavoro pubblici, le disposizioni dell'art. 87 del decreto -legge 17 marzo 2020 n. 18. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio con eccezione dell'art. 2 co. 7,9,11 ;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19 "

Considerato come in questa fase di persistenza della diffusione del virus, sia pur con minore intensità sia opportuno confermare le misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica già adottate con proprio decreto n. 2 del 16/03/2020 e n. 4 del 26/03/2020 attraverso un'organizzazione dei servizi che limiti le presenze di personale e di utenti all'interno degli uffici comunali;

Visto il disposto dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Tutto quanto premesso:

DECRETA

1) l'accesso agli uffici sarà possibile solo su appuntamento qualora l'istanza non possa essere evasa mediante Pec, appuntamento telefonico o online e gli ingressi saranno contingentati;

2) l'individuazione per il Comune di Bagnolo in Piano delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza ed indifferibili da rendere con presenza dell'operatore :

- Centralino telefonico per informare ed orientare il cittadino nonché protocollazione e spedizione di atti urgenti pervenuti in forma cartacea

- Servizi demografici, Stato civile e polizia mortuaria. Sono sospese le cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e per le esequie. I matrimoni già fissati presso i locali comunali si svolgeranno nel rispetto delle misure di contenimento. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme. I cimiteri sono aperti negli orari già previsti dalle disposizioni cimiteriali in vigore con l'obbligo di osservare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Attività di notificazione, per gli atti in scadenza inderogabile e quelli urgenti richiesti da enti ed Autorità. Prioritaria notificazione mediante servizio postale o previo appuntamento.
- Polizia locale. E' attiva la Centrale Operativa per la gestione dell'emergenza;
- Attività connesse ad interventi su opere pubbliche, al ripristino ed alla manutenzione strade, impianti, immobili, infrastrutture, illuminazione pubblica;
- Servizi tecnici impegnati a rispondere ad istanze che non possano essere evase mediante Pec, appuntamento telefonico e in attività funzionali alla gestione dell'emergenza o per esigenze indifferibili della cittadinanza;
- Attività di biblioteca, con ingresso contingentato, per la sola funzione di prestito e di restituzione dei volumi, con esclusione dell'attività di consultazione, lettura in sede e navigazione in internet.
- Raccolta rifiuti, spazzamento strade e relative attività di controllo;
- Attività di servizi alla persona svolti dall'Area Sociale, con particolare riferimento agli sportelli sociali, ai servizi esistenti o nuovi destinati a far fronte all'emergenza sanitaria;
- Protezione civile e responsabile sicurezza prevenzione e protezione. Apertura servizi di C.O.C.
- Manutenzione del verde pubblico;
- Canile convenzionato (solo per la cattura e custodia dei cani randagi);

3) l'accesso del pubblico agli uffici che garantiscono “attività indifferibili da rendere con presenza dell'operatore” è consentito nel rispetto assoluto delle seguenti disposizioni:

- il cittadino che accede agli uffici pubblici ha l'obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e all'interno di ciascun ufficio potrà entrare al massimo un utente per volta;
- il cittadino dovrà sostare nelle sale d'attesa utilizzando le sedute a distanza di almeno un metro e fino alla capienza massima limitata ai posti a sedere disponibili, dovrà trattenersi

per il tempo strettamente necessario, e rispettare le disposizioni di cui all'allegato 4 del DPCM 26.04.2020;

- è fatto assoluto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- il cittadino non potrà accedere agli uffici dei “servizi indifferibili” qualora l'istanza possa essere evasa mediante Pec, appuntamento telefonico o online. Tutti i contatti telefonici e le mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale;

DISPONE

- di garantire i servizi ed attività ordinari - in quanto compatibili con le caratteristiche modali delle prestazioni richieste ai dipendenti – con attività di lavoro a distanza da parte dei dipendenti (smart working straordinario), anche combinata con fruizione di ferie di anni pregressi, recuperi di ore di straordinario, permessi, congedi o altri strumenti contrattuali e normativi, attraverso la strumentazione informatica messa a disposizione dall'Ente o mediante dotazione propria verificata dal Servizio Informatico che assicura il rispetto degli standard di sicurezza previsti dai protocolli informatici;
- per i servizi indifferibili sopra individuati nonché per le attività necessarie alla gestione dell'emergenza sanitaria, di adottare, come previsto dal Decreto -Legge 17 marzo 2020, n. 18., concordando con i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza (non attuando, in tutto o in parte, la modalità di lavoro a distanza) la rotazione del personale, garantendo un contingente minimo di presenza in servizio, anche combinata a fruizione di ferie di anni pregressi, recuperi di ore di straordinario permessi, congedi o altri strumenti contrattuali e normativi;
- di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento è immediatamente efficace fino a nuove disposizioni sindacali o variazioni stabilite con atti normativi e/o disposizioni di Autorità superiori;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

04/05/2020

SINDACO

PAOLI GIANLUCA / INFOCERT SPA